



\*\*\*

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**SEZIONE LAVORO**  
***RICORSO***  
***ex. art. 414 C.P.C.***

*Per*

<i>Nominativo</i>	<i>Codice fiscale</i>
1. BRUNO BENIAMINO	BRNBMN80D22E716J
2. CANTORO ALESSANDRO	CNTLSN76A13A662W
3. COMELLA SALVATORE	CMLSVT68T25G273P
4. D'ORIA DAVIDE	DRODVD71C09E716C
5. GRASSO FABIO	GRSFBA75B15L086Q
6. GRECO ALBERTO	GRCLRT77E20G273G
7. MANGIULLO ROBERTO	MNGRRT70A22D851M
8. MARTINO ALESSANDRO	MRTLSN77L03A662Q
9. MURE' NUNZIA	MRUNNZ76L70I864E
10. PECORINI ANDREA	PCRNDR89T29I452M
11. PICCOTTI ANTILIO	PCCNTL62L10E256W
12. REGA FRANCESCO	RGEFNC82L09A509A
13. ROSSINO GIUSEPPE	RSSGPP70A22E791N
14. SCARDILLO ORIANA	SCRRNO89R58G273C
15. TALENTO GIUSEPPE	TLNGPP81H04B963U
16. TRAMA PAOLO	TRMPLA67L29B963W

rappresentati e difesi dall'Avv. **GIUSEPPE BUONANNO** (C.F. BNNGPP78M05E716U) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, come da procure in calce, rilasciate su foglio separato dal quale è estratta copia informatica per immagine ed inserita nella busta telematica contenente il presente atto, con numero di FAX: **0689135135** ed indirizzo PEC: **giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org**

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, C.F. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Generale**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, con indirizzo PEC:  
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

### NONCHE' NEI CONFRONTI

- degli operatori ATA inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, degli Ambiti e profili professionali d'interesse dei ricorrenti, ad esito dell'aggiornamento 2021/2023

### PER L'ACCERTAMENTO

*del diritto al riconoscimento per intero del servizio militare (o civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica e del servizio svolto presso scuole paritarie*

### ED IL RICONOSCIMENTO

*del punteggio, con effetti "definitivi", nella misura piena pari a punti 6 per singolo anno o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti), con conseguente rideterminazione dei punteggi attribuiti ai ricorrenti nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023*

\*\*\*

## FATTO

Con Decreto n. 50 - 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione ha indetto l'aggiornamento, per il triennio 2021/23, delle graduatorie d'istituto di 3 fascia del personale ATA - personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali (**Doc. 1, 2**).

Dalla III Fascia delle Graduatorie d'istituto si attinge per il conferimento delle supplenze a tempo determinato e temporanee.

Il Ministero, nel prevedere la possibilità di caricare *il servizio militare di leva (e servizi assimilati per legge come il "servizio civile")* e *il servizio svolto presso scuole paritarie* ha affermato l'ingiusta limitazione per cui, in tutti i profili professionali ATA, tale servizio è valutato in misura fortemente ridotta.

Ciò è previsto nell'Allegato A, alla Lettera A - Sezione "Avvertenze": " .. *Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 - 00192 - Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 - Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

*sostitutivi assimilati per legge, prestati **non in costanza di rapporto di impiego**, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.* (v. Doc. 1, pag. 17).

La medesima norma si completa prevedendo che è valutato *come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali* anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (v. Doc. 1, pag. 17).

Pertanto, solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico è valutato in modo pieno, ossia **6 punti** per ogni anno scolastico e **0,50 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) (v. Doc. 1 - All. A, v. pag. 20 Titoli di Servizio).

Mentre il servizio di leva (o civile) non svolto in costanza di nomina è attratto al *servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*, a cui si riconosce un punteggio molto ridotto, ossia **0,60 punti** per ogni anno di servizio e **0,05 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio) (v. Doc. 1 - All. A, v. pag. 20).

La differenza è “**abnorme**”, poiché al servizio svolto non in costanza di nomina è riconosciuto un punteggio pari ad **1/10** del servizio svolto in costanza di rapporto ( $6:10 = 0,60 / 0,50:10 = 0,05$ ).

Nel medesimo senso, il Ministero ha fortemente ridotto il punteggio riconosciuto *al servizio svolto presso scuole paritarie*, praticamente dimezzandolo rispetto a quello svolto presso scuole statali.

Ciò è previsto nell'Allegato A alla Nota F - sezione “Avvertenze”, ove si afferma che “ .. *Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà.* ..”, o che “ .. “ .. *Per il medesimo servizio prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio è ridotto alla metà.* ..” (v. Doc. 1, pag. 17).

Il medesimo Allegato A, nelle sue varie sezioni, riconosce invece al servizio svolto presso scuole statali 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico) (v. Doc. 1 - All. A, v. pag. 20 Titoli di Servizio).

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Pertanto, il punteggio dimezzato per il servizio svolto presso scuole paritarie consiste in **3 punti** per ogni anno scolastico e **0,25 punti** per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 3 per ciascun anno scolastico) (v. Doc. 1 - All. A).

Per l'inquadramento generale, va precisato che tali limitazioni sono state confermate nel presente periodo di aggiornamento (2021/23) delle Graduatorie d'istituto ATA di III fascia in linea con i precedenti periodi di aggiornamento e, in particolare, con il DM n. 430 del 13.12.2000 che aveva dettato inizialmente i criteri di applicazione dei punteggi, per cui sono parimenti illegittimi e suscettibili di disapplicazione, in quanto atti presupposti rilevanti, il *D.M. MIUR n. 640 del 30.08.2017* (recante l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto di III fascia del Personale ATA del triennio 2017/2020) e relativo Allegato A, il *D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014* (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il *DECRETO del MINISTRO della PUBBLICA ISTRUZIONE n. 430 del 13.12.2000* (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il punteggio non è attribuito per intero al pari del servizio svolto in costanza di nomina ma in misura ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, e nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà (Doc. 3, 4, 5).

Orbene, i ricorrenti, successivamente al conseguimento dei titoli di accesso (**Doc. 6**), hanno svolto servizio militare di leva (o servizio sostitutivo assimilato per legge) non in costanza di impiego scolastico (**Doc. 7**) o servizio presso scuole paritarie (**Doc. 8**).

Hanno, quindi, presentato domanda telematica in occasione dell'aggiornamento indetto dal DM n. 50/21 per il triennio 2021/23 tramite la piattaforma *Polis – Istanzeonline* (entro il termine del 22.4.21, prorogato al 26.4.21), dichiarando il servizio militare di leva (ed assimilato) e il servizio in scuole paritarie affinché fosse valutato per intero (Doc. 9).

La rilevanza, immediatezza e concretezza della lesione è stata già percepita in base al DM, che all'Allegato A, come visto, nelle parti menzionate, riduce espressamente il punteggio dei titoli di servizio in esame, attribuendo 1/10 del punteggio previsto per il servizio militare in costanza di nomina scolastica o la metà del punteggio previsto per il servizio svolto presso scuole statali (v. Doc. 1 – All. A).

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Perdipiù, nelle domande telematiche validate, tali titoli di servizio sono stati inseriti, dalla piattaforma ministeriale, in peculiari sezioni tali da determinare già in via automatica l'attribuzione del punteggio nella misura ridotta sopra indicata, ossia per il servizio militare (o civile) *nella tipologia del servizio reso alle dipendenze di amministrazioni statali*, con la dicitura "Amministrazioni statali/Enti locali", e per il servizio presso scuole paritarie *nella tipologia "Scuole non statali paritarie, pareggiate, parificate, legalmente riconosciute e convenzionate, sussidiate o sussidiarie"* (v. Doc. 9).

Il grave pregiudizio ha trovato conferma nelle graduatorie definitive, dai cui estratti risulta la mancata attribuzione ad ogni ricorrente del punteggio di 6 punti per singolo anno o di 0,50 punti per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.), ed i cui punteggi complessivi sono rimasti invariati rispetto a quelli (ridotti) già desumibili dalle domande validate (**Doc. 10**).

A causa del posizionamento in graduatoria fortemente ridotto, dovuto al mancato pieno riconoscimento del servizio *de quo*, i ricorrenti non possono aspirare ad ottenere convocazioni per supplenze nemmeno di tipo temporaneo, peraltro ingiustamente visto che il pieno punteggio (e le correlate posizioni migliorative) è stato riconosciuto ad altri operatori per il fatto meramente occasionale di aver svolto il servizio di leva in costanza di nomina scolastica o servizio presso scuole statali.

Al fine di manifestare ulteriore interesse al pieno riconoscimento dei titoli di servizio *de quo*, hanno trasmesso apposite istanze con diffida al Ministero, intimando di procedere, in via spontanea, tramite i provvedimenti opportuni, all'invocato riconoscimento del servizio in misura piena (**Doc. 11**), rimaste integralmente inosservate.

\*\*\*

## **DIRITTO**

### **- In via preliminare: sulla giurisdizione ordinaria.**

Secondo un principio consolidato, la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il *petitum* sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della *causa petendi*, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (v. Cass., S.U., 31 luglio 2018, n. 20350).

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Nella specie, i ricorrenti chiedono omogeneamente che sia accertato e dichiarato il proprio diritto all'attribuzione in misura piena del punteggio relativo ai titoli di servizio dedotti in giudizio.

Il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 comma 1, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, *"tutte"* le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, indicate nell'art. 1, comma 2, dello stesso D.Lgs., *"incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali"*, senza che abbia alcuna incidenza, su tale giurisdizione, la circostanza che nel giudizio vengano in questione *"atti amministrativi presupposti"*, che se riconosciuti illegittimi possono essere disapplicati.

Nel caso in esame ricorre tale condizione, giacché i ricorrenti deducono di vantare il diritto soggettivo al pieno riconoscimento del servizio indicato, chiedendo l'attribuzione del pieno punteggio nelle graduatorie d'interesse, in ragione di una posizione soggettiva direttamente scaturente dalla legge.

Non vi è dubbio, inoltre, che la domanda riguardi la fase attuativa del rapporto, e non la fase prodromica, atteso che non è in questione l'inserimento o meno nelle graduatorie in esame, a cui i ricorrenti hanno già pieno diritto, ma solo il corretto posizionamento secondo la più opportuna valutazione dei titoli di servizio indicati.

In altri termini, non si controverte in alcun modo della procedura paraconcorsuale preliminare all'inserimento nelle graduatorie, e, in ogni caso, non viene formulata alcuna censura avverso l'esercizio di poteri discrezionali e/o autoritativi della Pubblica Amministrazione, per cui sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (v., in tal senso, Cass. civ., Sez. Unite, Ord. (ud. 16-04-2019) 26-06-2019, n. 17123).

\*\*\*

**- In via preliminare: sull'omogeneità delle posizioni.**

I ricorrenti agiscono tutti omogeneamente al fine di ottenere il pieno riconoscimento dei titoli di servizio dedotti in giudizio nella misura uniforme di punti 6 per singolo anno e di punti 0,50 per singolo mese (o frazione superiore a 15 gg.), con riferimento alla medesima procedura di aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto ATA di III fascia per il triennio 2021/23.

Parimenti, avversano la limitazione di punteggio derivante da previsioni del Ministero dell'Istruzione sede centrale di Roma, in base a cui si radica anche la competenza.

\*\*\*

**I. VIOLAZIONE ART. 20, LEGGE N. 958/1986. VIOLAZIONE ART. 62, LEGGE N. 312/1980. VIOLAZIONE ARTT. 569, COMMA 3, E 485, COMMA 7, D. LGS N. 297/1994. VIOLAZIONE ART. 2050, D.LGS. N. 66/2010. VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 6, D.M. N. 44/2001.**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*







\*\*\*

L'art. 84, **D.P.R. 417/1974**, prevedeva che «*Il servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva (...) resi con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, sono valutati nella stessa carriera, agli effetti di chi al precedente art. 81, come servizio non di ruolo solo se prestati in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo*».

Ma con la riforma del servizio militare di leva di cui all'**art. 20 della Legge n. 958 - 24.12.1986**, si dispose che il servizio di leva fosse valutato come servizio pieno anche se prestato non in costanza d'impiego, difatti: «*Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico*».

Inoltre, l'art. 62 della **Legge n. 312, 11 luglio 1980**, stabilisce che «*Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. (...)*».

Quindi, è pienamente valutabile, a favore del personale ATA (non docente), il servizio militare di leva e servizio assimilato per legge anche se prestato non in costanza di nomina.

Ciò è ancor più chiaro in base all'**art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (T.U. Istruzione)**, specificamente riferito all'organico del personale ATA, secondo cui «*Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*».

Pertanto, **la norma non prevede alcuna delimitazione temporale relativa al momento di espletamento del servizio militare.**

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 3 dell'art. 569 citato, ed il contesto in cui s'inserisce, indicano univocamente la volontà normativa, coerente con l'art. 52, comma 2 - II parte, della Costituzione, di evitare che il servizio militare pregiudichi o limiti qualsiasi attività lavorativa in generale.

Difatti, il successivo art. 581, comma 5, del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, prevede (ed impone), sempre per il personale ATA, «*una valutazione del servizio militare secondo **criteri uniformi a quelli stabiliti per le altre categorie di personale non di ruolo di cui al presente testo unico***».

In altri termini, il servizio di leva (e assimilato) deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le graduatorie del personale scolastico, tra cui gli operatori ATA, e ciò anche dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, il cui **articolo 2050, comma 2**, sembra prevedere che il servizio militare di leva possa essere valutato come titolo, nei pubblici concorsi, solo se trascorso in pendenza di rapporto di lavoro, ritenendosi che tale testo di legge non implichi alcuna limitazione e/o riduzione nella valutazione del servizio rispetto alle presenti graduatorie del personale ATA.

Non si tratta, infatti, di procedure/graduatorie di natura concorsuale, mentre l'art. 2050, comma 2, si riferisce alle sole graduatorie di concorso, e comunque, in ogni caso, il comma 2 va letto in modo

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

integrato e non contrapposto al comma 1, che afferma candidamente la generale valutazione in forma piena del servizio militare (o equivalente) prestato: *“I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”*.

Pertanto, il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 (*T.U. Istruzione*), sia in generale per il personale docente, all’art. 485, comma 7, sia nello specifico per il personale ATA, all’art. 569, comma 3, ha previsto e confermato quanto già introdotto dalla riforma del servizio militare all’art. 20, L. n. 958/1986, ossia che il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano – uniformemente – validi a tutti gli effetti, quindi anche se svolti non in costanza di nomina.

Tali norme di portata generale, relative sia al settore militare, sia allo stesso posto in relazione e coordinamento con l'ordinamento scolastico, non ammettono alcuna restrizione interpretativa, rendendo perciò disapplicabile qualsiasi contraria previsione che discrimina il servizio non svolto in costanza di nomina pur avendo le medesime caratteristiche formali e sostanziali di quello svolto in costanza di impiego scolastico.

Sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare *in pejus* rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo.

Per il servizio di leva, pur se svolto non in pendenza di rapporto di impiego scolastico, vi è stato ampio riconoscimento della magistratura del lavoro (anche di massimo grado) per la sua assimilazione, ai fini del pieno punteggio, al servizio statale svolto in costanza di nomina, come di recente stabilito dalla **Cassazione Civile – Sez. Lavoro nell’Ordinanza n. 5679 del 2.3.2020**, che si allega (**Doc. 12**).

Nondimeno anche la magistratura amministrativa (di massimo grado) ha condiviso l’opzione interpretativa sopra esposta nelle recenti **Sentenze del Consiglio di Stato n. 8213 del 2.12.2019, n. 8234 del 2.12.2019 e n. 2151 del 9.4.2018** e nella recentissima **Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5408 dell’1.10.2021**, che si allegano in *file* unitario (**Doc. 13**).

La citata giurisprudenza conferma, in sintesi, che secondo *una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l’accesso alle graduatorie A.T.A. anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica, rilevato che in quest’ottica i commi 1 e 2 dell’articolo 2050 del decreto legislativo 66/2000 vadano letti in modo integrato e non contrapposto*.

\*\*\*

## **II. VIOLAZIONE ART. 52, COMMA II, COST. DISCRIMINAZIONE TRA MEDESIME FATTISPECIE SOSTANZIALI.**

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

L'art. 52, secondo comma, della Carta Costituzionale, stabilisce che: “(...) *Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici* (...)”.

Pertanto, tale articolo non poteva che essere espresso in termini generali in quanto rivolto a regolare diritti inerenti tutti i cittadini.

Dunque, il servizio di leva, per i ricorrenti, ha comportato l'impossibilità di offrire la propria disponibilità per una supplenza, con conseguente perdita dell'opportunità di maturare il punteggio per progredire in graduatoria.

La superiore norma deve valere favorevolmente anche per chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina, atteso che il principio dell'art. 52 Cost., c. 2, è di portata generale e non pone eccezioni, per cui chi abbia svolto il servizio di leva (anche in modalità assimilata per legge) nell'interesse della nazione (e della società civile) non debba patire la perdita dell'utile e piena valutazione ai fini dell'accesso e/o della progressione di carriera, anche nelle graduatorie in esame (in tal senso, come visto, *Cassazione Civ.*, *Ord. n. 5679/2.3.2020*, v. Doc. 12).

Solo quindi con il pieno riconoscimento del punteggio (anche) a chi ha svolto il servizio non in costanza di nomina può trovare corretta applicazione la normativa menzionata di rango primario (e di rilevanza costituzionale) secondo cui il periodo di leva sia da valutare **a tutti gli effetti**.

Lungo questa linea interpretativa, in cui, va sottolineato, l'art. 2050 (in particolare il comma 2) sopra citato si coordina e non contrasta con il D. Lgs. n. 297/1994, il sistema generale si riconnette al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio di leva e il servizio civile ad esso equiparato **sono sempre utilmente e pienamente valutabili ai fini della carriera scolastica**, anche se prestati non in costanza di rapporto di lavoro, vietando la normativa esposta una considerazione differenziata e frammentaria del medesimo servizio.

\*\*\*

**III. VIOLAZIONE ARTT. 3 – 97 COST. VIOLAZIONE ART. 1, COMMI 1 E 3, LEGGE N. 62 - 10.3.2000. VIOLAZIONE ART. 1-BIS, D.L. N. 250/2005 (CONV. CON L. N. 27/2006). VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 2, D.L. N. 255/3.7.2001 (CONV. CON L. N. 333/2001). VIOLAZIONE PRINCIPI EX. LEGGE N. 107/2015 E D.M. N. 94/2016. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO E DIVIETO DI INGIUSTA DISCRIMINAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARIORDINAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA PRESSO ISTITUTI STATALI E ISTITUTI PARITARI (CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI PRESTATI A DECORRERE DAL 10.9.2000).**

Sono numerosi i fondamenti normativi che assimilano ai fini del punteggio il servizio in scuola paritaria a quello statale, in particolare la Legge n. 62/2000, il D.L. n. 250/2005 (conv. con L. 27/2006), il D.L. n. 255/2001 (conv. con L. 333/2001).

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

Può ritenersi equivalente, per il personale ATA, il servizio in scuola paritaria a quello statale per il punteggio ai fini delle graduatorie in attuazione del principio generale di pariordinazione dei servizi resi in scuole statali ed in scuole paritarie a decorrere dal 10.9.2000.

Difatti, l'art. 1, commi 1 e 3, L. n. 62/10.3.2000, dispone: *“1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.”*; prosegue il comma 3: *“Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico - didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”*.

Il D.L. n. 250/2005, convertito con L. n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l'unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, così, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal D. Lgs. n. 297/1994 a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie.

Infatti, l'art. 1-bis, D.L. 250/2005, ha stabilito che *“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie”*.

In armonia col delineato sistema equiparativo, il D.L. n. 255 del 3.7.2001, convertito con L. n. 333/2001, ha stabilito l'equiparazione nella valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole statali nei seguenti termini: *“I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Pertanto, le previsioni che attribuiscono al servizio prestato presso scuole paritarie un punteggio pari alla metà di quello attribuito allo stesso servizio prestato in scuole statali, si pongono in violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del DM n. 94 del 2016 e dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione.

Tale lettura è stata condivisa in numerosi casi dalla magistratura del lavoro, tra cui, da ultimo, la **Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro** nell'**Ordinanza del 9.11.2020 (RG 2990/2017)**, che si allega, in cui è stata riconosciuta una piena omogeneità tra istituti statali e paritari anche sotto il profilo in esame, ritenendo che la normativa citata abbia inteso *valorizzare la funzione svolta nel periodo di “precariato” – non solo presso le scuole pubbliche statali, ma altresì presso scuole che, per le loro caratteristiche oggettive e per i loro requisiti (afferenti agli ordinamenti didattici e ad*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

*altri profili ritenuti rilevanti dal legislatore, tanto da assumerli a condizione per la concessione del “pareggiamento”), potevano e dovevano essere considerate equivalenti alle scuole pubbliche statali (Doc. 14).*

Anche la magistratura amministrativa ha diffusamente condiviso tali conclusioni con specifico riguardo al personale ATA (v. **Tar Lazio Roma, Sentenza n. 621 del 15 gennaio 2021, Sentenza n. 2204 del 18 febbraio 2019, Sentenza Tar Lazio Roma n. 8415 del 25.7.2018, Consiglio di Stato, Sentenza n. 1102/2002**) (Doc. 15).

La giurisprudenza citata afferma, in sintesi, che la sottrazione e/o il mancato riconoscimento del punteggio per il servizio prestato in istituti scolastici paritari non è ammissibile in quanto confligge con il principio di pariordinazione dell’attività svolta presso istituti statali e istituti paritari sancito dall’art. 2, c. 2, D.L. 3 luglio 2001, n. 255 (conv. con L. n. 333/2001).

\*\*\*

**IV. VIOLAZIONE ARTT. 3, 33, 51, 97, COST. VIOLAZIONE DELLA L. N. 62/2000, DEL D.L. N. 250/2005, DELLA C.M. N. 163/2000, DEL D.L. N. 255 - 3.07.2001. VIOLAZIONE ART. 6, D. LGS. N. 368/2001, ART. 45 C. 2, D. LGS. N. 165/01, ART. 360, D. LGS. N. 297/1994.**

Alla luce della normativa sopra citata, la **C.M. n. 163/2000** ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: «*dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione*» e, altresì, «*dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore*», così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d’insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

Il **D.L. n. 250/2005**, convertito nella L. n. 27/2006, ha poi sostituito le categorie di scuola pareggiata e di scuola legalmente riconosciuta con l’unica categoria della scuola paritaria, riconducendo, come sopra esposto, le diverse tipologie di scuole non statali previste dal T.U. (D. Lgs. n. 297/1994) a due sole categorie: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Infatti, l’art. 1-bis, D.L. 250/2005, ha stabilito che «*le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di scuole non paritarie*».

Quindi, è paradossale e illogico che i ricorrenti vedano ridurre alla metà il punteggio prestato nelle scuole paritarie.

Inoltre, l’art. 360, D. Lgs. n. 297/94, riconosce il periodo di servizio pre/ruolo nelle scuole pareggiate/parificate come utile agli effetti della progressione di carriera, a cui è seguito il noto art. 1, Legge n. 62/2000, che sancisce l’equiparazione in favore degli istituti richiedenti la parificazione,

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

avendo ottenuto il riconoscimento/autorizzazione del Ministero, ricoprendo, all'esito, analogo ruolo di servizio pubblico; al comma 7, è stabilito: «*Ai presidi e ai docenti delle scuole secondarie pareggiate si applicano, in materia di disciplina, le disposizioni relative al corrispondente personale delle scuole statali.*».

Lo stesso M.I.U.R., con **Decreto n. 83 del 10.10.2008**, ha fatto propri tali principi ove si consideri che: «*Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola.*».

Il DM indicato sancisce una conseguenza di fondamentale rilievo: il principio di equiparazione dei diritti e doveri degli studenti delle scuole paritarie; principio dal quale si ricava - per transitività normativa - che se la scuola paritaria nel sistema nazionale d'istruzione **garantisce** l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, tali studenti hanno il diritto di pretendere che i propri insegnanti abbiano medesima equiparazione professionale ai colleghi della scuola statale.

Dunque, per analogia, la riduzione a metà del punteggio per il servizio prestato, nella specie a tempo determinato, in istituti scolastici paritari, appare in linea generale illegittima.

Ancora, per attinenza, secondo il testo del **Regolamento del 14.06.2016** sulle modalità di svolgimento per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, potrà partecipare al concorso il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica o conseguita secondo il vecchio ordinamento, di diploma accademico di II livello o diploma accademico di vecchio ordinamento, e che abbia un'anzianità di servizio pari almeno a 5 anni, **compreso il servizio pre/ruolo svolto nelle paritarie.**

Pertanto, qualsiasi disparità di trattamento, tra scuola paritaria e statale, viola espressamente il fondamentale principio di uguaglianza (garantito in *primis* dalla Costituzione), considerato che nessuna differenza di tipo oggettivo sussiste nella natura del servizio, ma riguarda solo il tipo di istituto in cui è stato reso.

Non ricorre, infatti, alcuna ragione obiettiva che possa giustificare la mancata attribuzione di punteggio al personale delle scuole paritarie, stante l'assenza di qualsiasi riferimento normativo che giustifichi tale disparità.

Una distinzione e differenziazione tra scuole statali e paritarie è in palese violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonché del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato sancito dalla clausola 4 della Direttiva CE n. 99/70.

Dunque, la normativa primaria è chiara nel prevedere che le scuole paritarie concorrano insieme alle scuole statali alla costruzione del sistema nazionale di istruzione unitariamente inteso.

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

\*\*\*

## **V. SUL CONSEGUENTE DOVERE DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA DI RIDETERMINARE I PUNTEGGI.**

Ne consegue l'obbligo dell'Amministrazione scolastica, e relative articolazioni territoriali, a rideterminare i punteggi dei ricorrenti applicando i criteri di valutazione nella misura piena invocata, ossia punti 6 per un anno di servizio e punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di punti 6), quindi rettificando le correlate graduatorie.

E' oggettivo oltre che documentato (v. Doc. 1, 5, 9, 10) che ai ricorrenti siano stati attribuiti punteggi nelle misure ridotte indicate nell'All.to A del DM, che ne hanno determinato la collocazione in posizioni sensibilmente deteriori a quelle di proprio diritto, non utili all'attribuzione di alcun incarico di supplenza, nemmeno di tipo temporaneo.

Pertanto, al fine della corretta rideterminazione in *melius* del punteggio dei ricorrenti, si precisa la domanda come di seguito, riportando per ogni singolo ricorrente la tipologia di servizio e gli esatti periodi di svolgimento (circostanze comunque già debitamente documentate, v. Doc. 7, 8, 9, 11):

- 1) **Bruno Beniamino** = servizio militare dal 24.05.2000 al 21.03.2001
- 2) **Cantoro Alessandro** = servizio militare dal 29.9.1997 al 28.7.1998
- 3) **Comella Salvatore** = servizio militare dal 23.11.1987 al 31.03.1989
- 4) **D'Oria Davide** = servizio militare dal 19.12.1997 al 18.12.1998
- 5) **Grasso Fabio** = servizio militare dal 22.01.1997 al 20.11.1997
- 6) **Greco Alberto** = servizio militare dal 22.03.2000 al 17.01.2001
- 7) **Mangiullo Roberto** = servizio militare dall'1.05.1991 al 30.04.1992
- 8) **Martino Alessandro** = servizio militare dal 18.03.1997 al 15.01.1998
- 9) **Murè Nunzia** = servizio scuola paritaria dall'1.02.2020 al 30.06.2020
- 10) **Pecorini Andrea** = servizio civile (assimilato al servizio militare) dal 20.04.2017 al 19.04.2018
- 11) **Piccotti Antilio** = servizio militare dal 10.11.1982 al 4.11.1983
- 12) **Rega Francesco** = servizio militare dal 21.02.2001 al 19.12.2001
- 13) **Rossino Giuseppe** = servizio militare dal 2.11.1989 al 26.10.1990
- 14) **Scardillo Oriana** = servizio scuola paritaria dall'1.04.2010 al 30.06.2010, dal 17.10.2011 all'8.06.2013, dal 9.01.2015 al 30.6.2015, dal 14.11.2017 al 30.06.2018, dal 3.10.2018 al 28.06.2019, dal 2.10.2019 al 30.6.2020, dal 17.09.2020 al 30.06.2021
- 15) **Talento Giuseppe** = servizio militare dal 18.10.2000 al 13.08.2001
- 16) **Trama Paolo** = servizio militare dal 12.12.1986 al 23.11.1987

Si chiede, quindi, di dichiarare tenuta l'Amministrazione resistente alla valutazione per intero e a titolo definitivo del servizio appena specificato per ogni singolo ricorrente, ordinando la

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*



\*\*\*

rideterminazione delle graduatorie con l'attribuzione ad ognuno dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale opzionato nella domanda.

\*\*\*

**SULLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

**ISTANZA EX. ART. 151 C.P.C.**

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Trattandosi di fattispecie in cui appare potenzialmente ampio e/o di non agevole individuazione il novero dei (potenziali) controinteressati, si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito *web* dell'intimata Amministrazione, essendo onere della stessa collaborare a tali adempimenti in casi complessi come il presente.

\*\*\*

***P.Q.M.***

I ricorrenti, come sopra rappresentati e difesi, nel riportarsi letteralmente anche alle circostanze risultanti dagli allegati versati in atti ai fini dell'integrazione degli elementi di fatto *ex art.* 414 e ss. c.p.c., e con riserva di impugnare l'eventuale documentazione che controparte produrrà a sua difesa disconoscendola *ex artt.* 2709 e 2719 c.c., riservandosi ogni altro diritto

***CHIEDONO***

che il Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, ritenuta la propria competenza, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, Voglia, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 533 - 11.08.1973, n. 533 e s.m.i. e degli artt. 412 bis e 414 c.p.c. e ss., accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

**1) disapplicare** il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 Marzo 2021 e relativo Allegato A, nonché, in *parte qua*, limitatamente alle previsioni contrarie agli interessi dei ricorrenti, il D.M. n. 640 – 30.8.2017 e relativo Allegato A, il D.M. n. 716 – 5.9.2014 e relativo Allegato A, il D.M. n. 430 – 13.12.2000 e relativo Allegato 1, le Graduatorie definitive d'interesse approvate, in quanto illegittimi;

**2) accertare e dichiarare** il diritto dei ricorrenti al riconoscimento per intero del servizio militare (o civile assimilato per legge) svolto non in costanza di nomina scolastica e del servizio svolto presso scuole paritarie, come specificato in ordine alla tipologia ed ai periodi di svolgimento nel motivo V del presente atto;

**3) accertare e dichiarare** il correlato diritto al riconoscimento, con effetti “*definitivi*”, del punteggio in misura piena pari a punti 6 per singolo anno e/o punti 0,50 per singola frazione di 1 mese o almeno 16 gg. (fino ad un massimo di 6 punti), con obbligo a carico dell'Amministrazione resistente, e relative articolazioni territoriali, alla rideterminazione dei punteggi dei ricorrenti nelle

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*





\*\*\*

Graduatorie d'Istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2023, con attribuzione dell'ulteriore punteggio spettante per ogni profilo professionale prescelto, rettificando le correlate graduatorie;

**4) ordinare** al Ministero convenuto di garantire la corretta attribuzione del punteggio maggiorato ad ogni ricorrente, in relazione agli Ambiti e graduatorie d'interesse, come precisati in atti, dichiarandolo tenuto ad emettere ogni provvedimento necessario ed opportuno.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, con richiesta di distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 5, L. 23.12.99 n. 488, come modificato dal D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminabile e, quindi, è dovuto un Contributo Unificato di €. 259,00.

La causa può essere decisa sulla base della documentazione prodotta, in ogni caso si chiede ai sensi degli artt. 210, 213 e 421 c.p.c. ordine di esibizione alla parte resistente della documentazione utile per la decisione, con riserva all'udienza di discussione di chiedere opportune integrazioni.

Si depositano in allegato al ricorso i documenti di cui all'indice del fascicolo telematico di parte.

Roma, 8 novembre 2021

*Avv. Giuseppe Buonanno*

\*\*\*

*Abilitato al Patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori*

*Via Fabio Massimo n. 88 – 00192 – Roma*

*Tel./Fax: 0689135135 – Mobile: 3470934313*

*E-mail: buonannostudiolegale@gmail.com*

*Pec: giuseppebuonanno@ordineavvocatiroma.org*

